

TORNATA DEL 21 GIUGNO

Questo era l'oggetto del richiamo fatto all'onorevole relatore, trovandomi poi sul terreno dei principii pienamente d'accordo coll'onorevole La Farina.

PRESIDENTE. Se gli onorevoli preopinanti lo crederanno bene, proporranno un articolo transitorio, così l'incidente non avrà altro seguito.

LA FARINA. In tal caso io mi riservo di proporre un articolo transitorio.

PRESIDENTE. Domando se è appoggiato l'emendamento Melchiorre, che sopprime l'alinea dell'articolo 22.

(È appoggiato.)

MINGHETTI, relatore. La Commissione apprezza grandemente le considerazioni dell'onorevole Melchiorre su questo punto; essa non può disconoscere tutta la gravità; ma qui ancora debbo ripetere ciò che l'onorevole Melchiorre non ha avvertito, che il presente schema di legge non fu elaborato dalla Commissione, ma che sostanzialmente si tratta dell'estensione della legge 20 novembre 1859 a tutto il regno, salve poche modificazioni. Per ciò la Commissione non si è creduta in diritto di proporre una legge nuova, come si era invece tentato l'anno scorso.

Ciò permesso, io prego l'onorevole Melchiorre di avvertire che l'articolo 137 della legge comunale e provinciale dispone precisamente coi medesimi termini, in relazione ai comuni.

Ora, quando verrà in esame la questione dell'ordinamento comunale e provinciale, io credo che allora dovrà discutersi questo punto importante, se convenga di lasciare una facoltà così estesa al prefetto, il che si collega poi ad una serie di altre disposizioni.

Ma sinchè abbiamo nella legge comunale e provinciale il preciso riscontro dell'articolo del quale si tratta, noi crediamo che per ora convenga lasciarlo anche qui come si trova; il che, ripeto, non menoma punto la gravità dell'osservazione dell'onorevole Melchiorre, che a suo tempo potrà risorgere vigoroso, ma per ora lo pregherei a non insistere sul suo emendamento.

IMBRIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il deputato Lazzaro ha facoltà di parlare.

LAZZARO. Pare che la ragione principale sulla quale si è appoggiata la Commissione per respingere parte degli emendamenti proposti è stata quella di mettere in armonia alcuni principii informativi della legge comunale e provinciale con quelli da essa mantenuti nel progetto di legge in discussione.

Ora io trovo che non sempre quest'armonia venga mantenuta; diffatti l'articolo che si discute non è in armonia coll'articolo 154 della legge comunale e provinciale per ciò che riguarda agevolazione e facilità dell'andamento degli affari. Nell'articolo 22 della legge presente si dà alle amministrazioni delle opere pie la facoltà di ricorso al Re, che pronuncierà previo il parere del Consiglio di Stato.

Nell'articolo 154 della legge comunale e provinciale è disposto diversamente, poichè si potrà dalla decisione

della deputazione provinciale essere interposto appello al Consiglio provinciale, che delibererà definitivamente.

Tuttochè i due articoli riguardino materie non identiche, pure il principio che prevale in uno potrebbe, anzi dovrebbe anche prevalere nell'altro. Sicchè per armonizzare il principio informatore della legge sulle opere pie con quello informatore dell'articolo 154 della legge comunale, e per rendere più spedita l'azione e più facile l'andamento degli affari, io proporrei che il ricorso dell'amministrazione delle opere pie fosse verso il Consiglio provinciale e non già al Re, siccome è disposto nell'articolo in questione.

Farò anche osservare che questi ricorsi che le amministrazioni locali spesse volte, secondo la legge, sono costrette di fare al Re dovendo essere sottoposti al parere del Consiglio di Stato, arrecano loro grave danno, poichè cagionano un grande spreco di tempo. Diffatti la procedura che si deve impiegare per simili affari fa perdere spesse volte dei mesi interi e l'andamento delle cose amministrative resta totalmente paralizzato.

In realtà, quale è la procedura ordinaria che si deve tenere perchè questi ricorsi debbano fare il loro corso? Ordinariamente le amministrazioni locali si rivolgono al prefetto, il prefetto trasmette il ricorso al Governo centrale, il Governo rimette la pratica al prefetto per udirne il parere; da questi si ritorna al Governo, il quale poi lo trasmette al Consiglio di Stato; questo Consesso ha molte di queste faccende a disbrigare, e necessariamente non può celeremente occuparsi di tutte; ma ammesso che le disbrighi in poco tempo, bisogna che il ricorso rifaccia il cammino che ha già fatto, ed in questo modo per quattro o cinque mesi gli affari restano ritardati, mentre, se l'appello fosse devoluto al Consiglio provinciale, si guadagnerebbe gran tempo ed il pubblico servizio se ne vantaggerebbe. Io perciò proporrei un emendamento col quale l'amministrazione delle opere pie avesse facoltà di ricorrere al Consiglio provinciale, che decreterebbe in definitiva.

MINGHETTI, relatore. Chiedo la parola per rispondere riguardo a questo incidente.

Quanto era grave l'assunto di rispondere all'onorevole Melchiorre, altrettanto facile è rispondere all'onorevole Lazzaro, il quale parmi non abbia posto mente che all'articolo 154 che egli cita si riferisce alle questioni elettorali. Ivi si tratta del voto che la deputazione pronuncia sulla regolarità delle operazioni e sulla validità delle nomine, nel qual caso si può interporre appello al Consiglio provinciale; ma quando la deputazione provinciale agisce come tutrice dei comuni, bisogna consultare invece l'articolo 137, il quale dice che contro la decisione della deputazione provinciale è sempre aperta ai comuni la via del ricorso al Re, il quale provvederà, previo parere del Consiglio di Stato.

Ora i termini dell'articolo 137 della legge comunale sono trasportati in questo articolo 18 relativamente alle opere pie; e quanto nell'un caso è ragionevole che l'appello fosse al Consiglio provinciale, altrettanto è natu-